



Oggetto: Ordinanza in materia di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in alcune vie e piazze del centro cittadino. Disciplina degli orari di vendita per asporto, nonché delle modalità di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge del 18 aprile 2017 n.48.

IL SINDACO

Premesso che sono state emesse diverse ordinanze in materia di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in alcune vie e piazze del centro cittadino con disciplina degli orari di vendita per asporto, nonché delle modalità di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge del 18 aprile 2017 n.48;

Richiamati integralmente i presupposti delle predette ordinanze;

Valutati gli effetti ed i risultati positivi del provvedimento, condivisi alle riunioni del Tavolo tecnico sulla Sicurezza Integrata e Sicurezza Urbana;

Considerato necessario, richiamate le risultanze del “Tavolo tecnico permanente sulla sicurezza integrata e sulla sicurezza urbana”, tenutosi presso la Questura di Terni in data 23 aprile 2018, di attuare interventi, oltre ai controlli quotidiani delle Forze di Polizia dello Stato e della Polizia Locale, finalizzati a limitare tali fenomeni di degrado, di disturbo alla tranquillità ed al riposo dei residenti di alcune zone conseguenti all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, soprattutto nelle giornate dei fine settimana ed in occasione dell'inizio della stagione estiva che favorisce un maggiore afflusso di avventori nel centro cittadino;

Ritenuto, quindi, di adottare nuova ordinanza non contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis del T.U.EE.LL., D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che costituisce strumento idoneo:

1. al contrasto del disturbo alla tranquillità ed al riposo delle persone, nonché dei rischi per la tutela dell'ambiente derivante dall'abbandono sul suolo di contenitori di vetro o di latta nella zona del centro cittadino, nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale espressamente evidenziati nella pianta allegata;
2. alla prevenzione ed al contrasto delle situazioni di degrado suscettibili di costituire pericolo per i residenti ed i cittadini che transitano nelle aree e zone ove tali fenomeni si concretizzano e ciò soprattutto nelle giornate del fine settimana ed in concomitanza con particolari eventi e festività;

Visti:

- il disposto dell'art. 54 della legge n. 120 del 29/7/2010, a norma del quale *“I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non*

*possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.” e “I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche **dalle ore 24 alle ore 6**, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.”*

- il disposto dell'art. 14 bis della L. n. 125/2001, a norma del quale, tra l'altro, “...*Chiunque vende o somministra alcolici dalle ore 24 alle ore 7,*, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e' commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e' disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate....”;
- il disposto dell'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni con la Legge 18 aprile 2017, n. 48, ai sensi del quale “*Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*”;
- la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 avente ad oggetto “Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48”, la quale fornisce le prime indicazioni utili nelle more dell'emanazione degli ulteriori provvedimenti previsti dal D.L. 14/2017;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 7-bis del d.lvo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni con legge del 18 aprile 2017 n.48;

Dato atto che:

- con atto prot. n. 91578 del 03.07.2018, cui integralmente si rinvia per ogni considerazione in fatto ed in diritto, si è avviato il procedimento nei termini di legge, dandone conseguente pubblicità, in particolare, attraverso la comunicazione alle associazioni di categoria, la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale;
- nel periodo indicato in tale atto per la formalizzazione di eventuali memorie o osservazioni a riguardo, non ne è pervenuta alcuna;

Per quanto premesso,

ORDINA

a decorrere **da venerdì 6 luglio e fino a sabato 4 agosto 2018**, nelle aree e zone del centro storico delimitate dalle seguenti vie, escluse dai divieti, e segnatamente via Mazzini, Piazza Buozzi, via Castello, via Cerquetelli, rotonda R. Angelini, via Lungonera G. Cimarelli, rotonda dei Partigiani, via Guglielmi, via Vittime delle Foibe, rotonda Obelisco Lancia di Luce, Corso del popolo, via Annunziata, piazzale Briccialdi, via D. Giannelli, largo E.Ottaviani, Largo Micheli, via della Rinascita, via Battisti, piazza Tacito, come da planimetria allegata costituente parte integrante della presente ordinanza, **è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione effettuata:**

- **dalle ore 22:00 alle ore 24:00 dei giorni di venerdì e sabato**, dai titolari o dai gestori di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio, incluse quelle su aree pubbliche, tramite distributori automatici od annesse ad attività artigianali;
- **dalle ore 22:00 di venerdì alle ore 03.00 del sabato e dalle ore 22:00 di sabato alle 03.00 di domenica**, dai titolari o dai gestori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande muniti della licenza prevista dal comma primo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati.

Nel rispetto dell'art. 6, D.L. n. 117/2007, convertito con modificazioni con L. n. 160/2007, rimane consentita la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione all'interno di pubblici esercizi e sulle rispettive aree o spazi pertinenziali regolarmente autorizzati. Gli esercenti sono responsabili della corretta applicazione dell'ordinanza e devono adottare nei confronti degli avventori le necessarie misure di controllo, ponendo in essere ogni cautela possibile, e sono altresì invitati a rimuovere con sollecitudine, nel caso di servizio assistito al tavolo, i contenitori in vetro o lattina utilizzati per la somministrazione.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 80,00 e €480,00.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima ed entra in vigore il giorno di inizio di pubblicazione; della stessa viene data adeguata pubblicità altresì tramite un comunicato stampa che verrà pubblicato anche sul sito internet istituzionale.

Il presente provvedimento, oltre che al Corpo di Polizia Locale per il controllo di competenza, viene inviato, per opportuna conoscenza, al sig. Prefetto ed agli organi di Polizia dello Stato per le azioni di controllo, anche in forma coordinata con la Polizia Locale, circa la sua osservanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con D. L.vo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il SINDACO
Leonardo Latini